

Tabella di compatibilità dell'esonero con alcune tipologie lavorative

Tipologia rapporto di lavoro	Compatibilità	Note
Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015		
Contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche se instaurato in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro ex legge n. 142/2001)	Si	Richiesto il rispetto dei requisiti generali (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Trasformazione di contratto di lavoro a tempo determinato in corso al momento dell'assunzione, in contratto a tempo indeterminato	Si (Inps circ. 17/2015)	Richiesto il rispetto dei requisiti generali (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Lavoro intermittente o a chiamata, anche a tempo indeterminato	No	Le caratteristiche strutturali del lavoro intermittente, ancorché a tempo indeterminato, risultano decisamente incoerenti con le motivazioni che sorreggono le finalità dell'esonero contributivo (circ. Inps 17/2015)
Apprendistato	No	Incompatibili con l'esonero perché già godono di aliquote previdenziali agevolate
Lavoro domestico		
Lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato	Si	Le condizioni per l'applicazione dell'esonero devono essere possedute da ambedue i lavoratori coobbligati. Richiesto il rispetto dei requisiti generali (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Dirigenti	Si	Precisazione Inps (circ. 17/2015) Richiesto il rispetto dei requisiti generali (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Trasformazione di cococo, cocopro, partite iva in contratto di lavoro a tempo indeterminato	Si	Richiesto il rispetto dei requisiti generali (1) (2) (3) (4) (5) (6) NB: Cfr quanto esposto nel corpo dell'articolo
Assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione	Si	Compatibile ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato Se il lavoratore ha già prestato la sua opera presso il datore di lavoro nella qualità di lavoratore

		<p>somministrato, godendo dell'esonero contributivo, fruisce dell'esonero contributivo triennale a condizione che il lavoratore medesimo non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore, e per il periodo residuo di utilizzo dell'esonero</p> <p>Richiesto il rispetto dei requisiti generali (2) (3) (4)</p>
Lavoratori operai agricoli a tempo indeterminato	Si	Richiesto il rispetto dei requisiti generali (1) (2) (3) (4) (7) (8)

- (1) il lavoratore **non deve avere avuto** un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume (circ. Inps 17/2015)
- (2) rispetto delle **condizioni generali** previste dall'articolo 4 co. 12 l. 92/2012. L'Inps ha precisato (circ. 17/2015) che non si tiene comunque conto della circostanza che le assunzioni **costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro** (ad es. norme che regolano assunzione lavoratori disabili), ivi inclusa quella in cui il datore **acquirente o affittuario** di azienda o di ramo aziendale, in attuazione dell'obbligo previsto dall'art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alla sue dipendenze.
- (3) rispetto delle **norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria** ex commi 1175 e 1176 della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006)
- (4) Il datore che assume deve essere **datore di lavoro privato anche non imprenditore** (es. professionisti, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato) inclusi gli enti pubblici economici, gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione e i datori di lavoro agricoli. **Esclusa** la pubblica amministrazione.
- (5) L'esonero non è compatibile se il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l'assunzione, risulta occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione o lavoro domestico). La sussistenza di un **rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato** nell'arco dei sei mesi precedenti la data di assunzione **non costituisce** condizione ostativa (Circ Inps 17/2015)
- (6) L'esonero non compatibile se il lavoratore, dal 1.10.2014 al 31.12.2014 abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente, ovvero con società controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., dal/al datore di lavoro che assume, ovvero a soggetti a lui comunque "facenti capo"
- (7) I lavoratori non devono risultare occupati nel corso dell'anno 2014, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (incluso apprendistato e somministrazione) presso qualsiasi datore di lavoro agricolo. Viceversa, la sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2014 non costituisce condizione ostativa per il diritto all'esonero contributivo
- (8) I lavoratori non devono risultare iscritti negli elenchi nominativi dell'anno 2014 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 giornate, in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.

